

## ARTICOLI

*Della Legge, 22 Luglio 1802, sulla Organizzazione, Giurisdizione, e competenze dei Tribunali, che si pubblicano a tenore dell' art. VI del presente Decreto.*

### TITOLO V.

*Dell' Amministrazione della Giustizia punitiva.*

Art. 81. **D**alla sentenza del Tribunale d' Appello non si corre che al Tribunale di Cassazione.

82. Si eccettua il caso in cui la prima sentenza o voto consultivo portasse l' assoluzione del prevenuto, e la seconda del Tribunale d' Appello ne pronunciasse la condanna. In questo caso solo ha luogo l' ulteriore Appellazione al Tribunale di Revisione, purchè nel termine di 24 ore dall' intima- zione personale fattane al condannato e al suo difensore, il condannato, o un suo Procuratore speciale dichiarar di voler ricorrere. Se la pena è di morte, il mandato speciale non si richiede. Dovrà essere espressamente avvertito il condannato nell'atto dell' intima- zione della facoltà che ha di ricorrere, e farsene menzione negli atti.